

# Comune di San Giuliano Milanese

Codice Ente 11083

C.C. N.59 del 28.09.07

COPIA

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO:**

**ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LA RICHIESTA DI REFERENDUM REGIONALE ABROGATIVO PARZIALE DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 12 DICEMBRE 2003 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 18 DELL'8 AGOSTO 2006.**

L'anno **duemilasette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore 20,30 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Pres.	Ass.	
X		<b>1</b> Marco Toni Sindaco
	X	<b>2</b> Roberto Licciardo
	X	<b>3</b> Ezio Mercanti
X		<b>4</b> Iginio Granata
X		<b>5</b> Mauro Rossi
	X	<b>6</b> Angelo Castaldo
X		<b>7</b> Vito Lorenzo Perrucci
	X	<b>8</b> Vincenzo Liquori
X		<b>9</b> Roberto Rusca
X		<b>10</b> Francesco Lonetti
	X	<b>11</b> Francesco Lucariello
	X	<b>12</b> Lorenzo Rinaldi
X		<b>13</b> Carlo Cotti
X		<b>14</b> Giuseppe Briquoglio
X		<b>15</b> Giancarlo Boglioli
X		<b>16</b> Teresa Simonazzi

Pres.	Ass.	
	X	<b>17</b> Patrizia Menapace
X		<b>18</b> Enzo Pasta
X		<b>19</b> Giampietro Lupi
	X	<b>20</b> Domenico Piraina
	X	<b>21</b> Maria Pompei Spina
X		<b>22</b> Maria Grazia Ravara
X		<b>23</b> Giuliano Laricchiuta
X		<b>24</b> Gianpaolo Guidi
X		<b>25</b> Italo Gilet
X		<b>26</b> Pasquale Bitetto
X		<b>27</b> Gerardo Russo
X		<b>28</b> Virginio Bordoni
X		<b>29</b> Marco Magri
	X	<b>30</b> Giovanni Russo
X		<b>31</b> Luca Giuseppe Favetti

**Totale Presenti:**

**Totale Assenti:**

Sono presenti gli Assessori: MORELLI – CIPOLLA – BUGADA – CADONI - PICCHIONI

Assiste il Segretario Generale Dr Fausto RUGGERI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Municipale

Preso atto che la Regione Lombardia, con la Legge Regionale n. 18 del 8 agosto 2006 *"Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 <Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche>"*, ha inteso conferire le funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale;

Rilevato che la citata legge regionale obbliga gli ATO provinciali a privatizzare i propri servizi idrici attraverso la messa a gara obbligata del servizio di erogazione;

Rilevato altresì che tale legge è incostituzionale e in palese contrasto con la legge Galli e con le modifiche introdotte con le finanziarie al Testo Unico sui servizi locali ed, in generale, è in contrasto con tutta la legislazione nazionale ed europea esistente, dal momento che non vi è alcuna altra norma che obbliga ad andare a gara per privatizzare;

Considerato che il Consiglio dei Ministri ha impugnato per incostituzionalità alcune parti della legge regionale citata (***Allegato A***);

Rilevato che occorre pertanto contrastare il disposto legislativo regionale, utilizzando gli strumenti previsti dallo Statuto Regionale della Lombardia, in particolare il referendum abrogativo che può essere richiesto da novantamila elettori lombardi o da tre consigli provinciali o da cinquanta consigli comunali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione lombarda;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 28 aprile 1983 *"Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia – Abrogazione L.R. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni"*;

Rilevato altresì che sulla ammissibilità del quesito decide all'unanimità l'Ufficio di Presidenza e, in mancanza dell'unanimità, il Consiglio;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

Ritenuto che sul documento in discussione non debba esprimersi nessun parere tecnico trattandosi di atto costituente scelta meramente politica;

Con voti favorevoli 16, contrari 5 (Piraina, Ravara, Laricchiuta, Guidi, Gilet), su 22 Consiglieri presenti (essendo entrato Piraina e Licciardo ed uscito Magri), 21 votanti e 1 astenuto (Favetti)

## DELIBERA

1. di promuovere, ai sensi dell'art. 63 del titolo VIII dello Statuto Regionale della Lombardia vigente, il referendum abrogativo parziale della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 8 agosto 2006, nelle parti relative alla gestione del servizio idrico, così come indicato nel successivo punto 2);
2. di richiedere il referendum abrogativo parziale di singoli articoli o interi commi della Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 come modificata dalla Legge Regionale n. 18 del 8 agosto 2006, così come indicato nel "QUESITO REFERENDARIO" e nella "RELAZIONE", di seguito riportati:

### QUESITO REFERENDARIO

ai sensi dell'art.2, commi 3, 4, 5 e 6, della Legge Regionale n. 34 del 28 aprile 1983 (*"Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni"*).

Visto l'art.63 dello Statuto della Regione Lombardia, volete che siano abrogate le norme di legge della Regione Lombardia che:

- 1) consentono la partecipazione di privati al capitale delle società proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi e che costituiscono, per definizione della stessa legge, dotazione di interesse pubblico;
- 2) obbligano a separare la gestione delle reti e degli impianti dall'erogazione del servizio idrico, prevedendo obbligatoriamente l'affidamento dell'erogazione tramite gara ad evidenza pubblica;
- 3) precludono agli enti locali, anche in forma associata, la scelta della forma di affidamento dell'erogazione del servizio idrico; scelta che, invece, la normativa nazionale consente secondo le tre opzioni: interamente pubblica, mista pubblico-privata, interamente privata.

Volete, quindi, che siano abrogate le seguenti norme:

**a) il comma 1 bis dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003** (avente ad oggetto *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*), aggiunto dall'art.1, comma 1 lett. c), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto *"Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26"*), e che recita:

***"1bis. Possono partecipare alle società di capitali di cui al comma 1 anche soggetti diversi dagli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 risultavano proprietari di reti e impianti strumentali all'erogazione del servizio. La sottoscrizione da parte di tali soggetti della partecipazione al capitale sociale nelle predette società può essere effettuata esclusivamente mediante conferimento in natura di reti, di impianti e dei relativi rami d'azienda. Lo statuto sociale deve prevedere disposizioni tali per cui in nessun caso ai predetti soggetti sia consentito acquistare diritti di voto nell'assemblea generale in misura percentualmente superiore a quelli loro spettanti in forza delle partecipazioni inizialmente sottoscritte ai sensi del presente comma."***

**b) il comma 2 dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003** (avente ad oggetto *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico*

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), come sostituito dall'art.1, comma 1 lett. d), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto "Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26"), e che recita:

**"2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma, ai proprietari delle stesse."**

c) il comma 6 dell'articolo 2 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), che recita:

**"6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà."**

d) il comma 1, per intero, il comma 4, per la prima parte, e il comma 5, per intero, dell'articolo 49 della Legge Regionale Lombardia n. 26 del 12 dicembre 2003 (avente ad oggetto "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"), come sostituito dall'art.4, comma 1 lett p), della Legge Regionale Lombardia n. 18 dell'8 agosto 2006 (avente ad oggetto "Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26"), e che rispettivamente recitano:

**"1. L'Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attività di gestione delle reti dall'attività di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all'Autorità dell'ambito della città di Milano, che organizza il servizio secondo le modalità gestionali indicate dall'articolo 2."**

**"4. L'affidamento dell'erogazione, così come definita dall'articolo 2, comma 5, avviene con le modalità di cui alla [lettera a\) del comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs 267/2000](#)."**

**"5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte dell'erogazione del servizio."**

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE

ai sensi dell'art.2, comma 8, della Legge Regionale n. 34 del 28 aprile 1983 ("Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione [L.R. 31 luglio 1973, n. 26](#) e successive modificazioni").

Con il quesito referendario che precede si propone l'abrogazione delle disposizioni che, da un lato, consentono la partecipazione privata nelle società patrimoniali proprietarie di

reti idriche, impianti e infrastrutture destinate al servizio idrico e, dall'altro, non consentono la gestione interamente pubblica del servizio idrico integrato.

Con il quesito referendario si intende, quindi, rimuovere l'anomalia della legge lombarda che, in contrasto con il chiaro principio della normativa nazionale, consente la partecipazione privata nelle società titolari della proprietà di reti e infrastrutture.

Il quesito è, poi, diretto ad abrogare l'altra anomalia della legge regionale sui servizi pubblici locali, che separa, in modo del tutto artificioso e assolutamente inutile, la "gestione" dalla "erogazione" del servizio, imponendo la gara ad evidenza pubblica (e, quindi, la privatizzazione) per l'affidamento dell'erogazione.

Anche qui il quesito referendario è diretto a rimuovere una pesante e ingiustificata esclusione: la possibilità per gli enti locali di gestire in modo pubblicistico (direttamente o tramite enti o società strumentali) il servizio idrico integrato. E anche qui si tratta di eliminare un'anomalia tutta lombarda, dal momento che solo la Regione Lombardia, con la legge soggetta a referendum, ha precluso agli enti locali la facoltà di scegliere fra i tre diversi tipi di gestione (interamente pubblica, mista o interamente privata) attualmente prevista dalla normativa nazionale.

Ai fini dell'ammissibilità del referendum l'eventuale approvazione del quesito proposto non comporterà alcun vuoto normativo, sia per la presenza delle disposizioni regionali generali in tema di servizi locali contenute nella stessa L. n.26 e successive modificazioni, sia per l'esistenza di ampia normativa di settore, comunitaria e statale, immediatamente applicabile, fra cui, a puro titolo indicativo, si richiamano la L. n.36/1994 (c.d. Legge Galli istitutiva del servizio idrico integrato) e il Testo Unico sugli enti locali (artt.113 e seguenti, come modificati e/o sostituiti dalle disposizioni successive).

\*\*\*\*\*

3. di trasmettere copia della presente delibera all'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Lombardia ed inoltre al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Lombardia, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, alla Segreteria dell'A.T.O., al "Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua";
4. di divulgare, nella maniera più ampia, alla cittadinanza locale i contenuti e le ragioni della presente delibera.